



**STATUTO DEL CIRCOLO
"CIRCOLO ARCI – IL CORTO MALTESE"
Testo approvato 28/07/'19**

L'associazione "CIRCOLO ARCI – IL CORTO MALTESE" si riconosce nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo, valori che trovano piena affermazione nella Costituzione repubblicana e, inoltre, si richiama alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla Convenzioni ONU sui diritti sociali, culturali, delle donne, dei migranti.

TITOLO I – Definizione, finalità e attività

Art. 1

"CIRCOLO ARCI – IL CORTO MALTESE" (di seguito denominata "ARCI" o "Associazione" o "Circolo" nel presente testo) è una associazione di promozione sociale ai sensi del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017, di seguito indicato come CTS) con sede in Fabriano, autonoma e pluralista, soggetto attivo del sistema del Terzo settore che promuove cultura, socialità e solidarietà.

L'ARCI promuove, sostiene e tutela l'autorganizzazione delle persone in quanto pratica fondamentale di democrazia e concreta risposta ai bisogni della comunità. È un'associazione partecipata dai cittadini, in cui socio/a può concorrere in prima persona ai processi decisionali.

L'Associazione sostiene l'idea di un sistema democratico che sappia valorizzare la partecipazione dei cittadini, il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione, il ruolo dell'associazionismo e del Terzo settore.

L'ARCI esprime in pieno la propria autonoma soggettività politica interloquendo direttamente, in forza del suo agire sociale, con tutti gli altri soggetti della società.

L'Associazione opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha durata illimitata, non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate secondo quanto disposto dall'art. 8 CTS, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 2

L'ARCI è impegnata nella tutela, salvaguardia, valorizzazione del proprio patrimonio associativo e circolistico ed è impegnata per la più ampia affermazione dei valori associativi.

Sono finalità dell'Associazione:

- a) la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- b) il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura;
- c) la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;
- d) la lotta ad ogni forma di discriminazione e di violenza, la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità, delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere, della tutela delle diversità linguistiche, nonché della libertà di orientamento sessuale e dell'antiproibizionismo;
- e) l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza, la promozione della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti a livello nazionale, dell'Unione Europea ed internazionale;
- f) l'affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate, alla corruzione ed agli abusi di potere, anche attraverso l'uso di beni confiscati;
- g) l'affermazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva;
- h) l'impegno per un movimento di cittadinanza mondiale, la costruzione di pratiche di solidarietà e cooperazione tra comunità, anche a livello internazionale; la costruzione di relazioni e reti a livello europeo e mondiale per l'affermazione della giustizia sociale e la globalizzazione dei diritti umani;
- i) la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'autorganizzazione dei/delle cittadini/e, come parte integrante del diritto di associazione;
- j) la promozione della cultura cinematografica ed audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni ed iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile ed alle istituzioni scolastiche;
- k) la promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell'associazionismo giovanile;
- l) la tutela della fragilità ed il sostegno alle relazioni intergenerazionali;

- 
- m) la promozione della laicità, quale fondamento dello stato di Diritto e principio di democrazia, difesa del pari diritto e riconoscimento della libertà di coscienza, rivendicando la separazione tra la sfera politica e quella religiosa e l'autonoma decisione dello Stato nei confronti di ogni condizionamento ideologico, morale o religioso che ne potrebbe compromettere o limitare l'azione;
 - n) la promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo, intolleranza, violenza e censura;
 - o) la promozione di una società aperta e multiculturale, dove diversità ed interculturalità siano una risorsa. La promozione del protagonismo e dell'autorganizzazione dei/delle migranti e delle minoranze;
 - p) il ripudio della guerra e l'impegno per l'affermazione della cultura nonviolenta e pacifista e della ricerca della soluzione nonviolenta dei conflitti, l'azione politica del disarmo, la riconversione industriale bellica e la riduzione delle spese militari;
 - q) la difesa e l'innovazione dello Stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale, dei soggetti non profit e del Terzo settore; la promozione della finanza etica, dell'educazione al consumo critico, la valorizzazione della pratica della filiera corta;
 - r) la promozione di politiche di difesa, di sostegno e valorizzazione delle persone con disabilità;
 - s) la tutela e la promozione dei diritti delle persone in esecuzione penale e la promozione del loro reinserimento sociale;
 - t) l'impegno a favore della realizzazione di una società ecosostenibile, che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema, dell'economia circolare e della giustizia climatica, l'architrave di una società e di un'economia sostenibile; la promozione delle fonti energetiche rinnovabili ed il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale;
 - u) la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, la lotta al precariato, alla discriminazione, ad ogni forma di sfruttamento, al caporalato ed al traffico di esseri umani, la promozione del diritto del lavoro, il sostegno e l'assistenza ai/alle lavoratori/trici ed alla genitorialità, in particolare ai/alle giovani, alle donne, agli/alle immigrati/e, ai/alle precari/e ed ai /alle pensionati/e, in armonia con le iniziative di accoglienza, assistenza, orientamento e sostegno già vive ed operanti sul territorio; la promozione della cultura della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro e di vita;
 - v) la promozione di servizi rivolti alla comunità ed alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
 - w) la promozione della più ampia partecipazione delle organizzazioni aderenti alla programmazione territoriale delle politiche sociali.

Art. 3

L'ARCI persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;
- e) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, anche in collaborazione con enti di promozione sportiva, associazioni e federazioni sportive, ETS, istituzioni pubbliche e private;
- g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e all'art. 2 del Decreto impresa sociale (D.Lgs 112/2017) e successive modificazioni e integrazioni.

L'Associazione potrà esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/dalle propri/e associati/e; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/alle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 4

L'ARCI aderisce alla "Federazione ARCI" contribuendo al perseguimento dei fini statuari.

Tutti/e i/le soci/e individuali aderiscono contestualmente alla Federazione ARCI acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi.

In virtù di questa appartenenza, le associazioni beneficiano degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite (DM 1017022/12000A del 2/8/67 Ministero dell'Interno).

Art. 5

Il "logo" e la denominazione dell'ARCI sono suo patrimonio, così come la sua bandiera formata da sei bande orizzontali di uguale misura nei colori azzurro, giallo, rosso, nero, bianco e verde con al centro la scritta ARCI, e come tali alla stessa ARCI ne è demandato l'uso in via esclusiva. La rescissione volontaria o per esclusione del rapporto associativo con la Federazione nazionale o comitato territoriale, determinano l'automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.

TITOLO II – La forma associativa

Art. 6

Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale dell'ARCI a il nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel libro dei degli associati.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di trenta giorni o nel caso in cui ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei trenta giorni dalla presentazione della domanda. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva il Collegio dei Garanti, in mancanza l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 7

Gli/le associati/e hanno diritto a:

- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- approvare il rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo e l'eventuale documento economico di previsione delle diverse articolazioni dell'associazione;
- eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti/e negli stessi;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'organo di amministrazione;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno il diritto al voto in assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

Gli/le associati/e sono tenuti/e a:

- osservare lo statuto, i regolamenti, il codice etico, e le delibere degli organismi dirigenti;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione; non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Art. 8

Salvo diritto di recesso, la decadenza di soci/e e organizzazioni aderenti avviene:

- in caso di decesso del/la socio/a;
- per il mancato versamento della quota associativa;
- per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

TITOLO III – L'assemblea e il consiglio del direttivo

Art. 9

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa dell'ARCI sono: l'uguaglianza di diritti tra tutti/e i/le soci/e; il loro diritto alle garanzie democratiche; l'adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.

Le decisioni degli organismi dirigenti sono valide a maggioranza semplice dei/delle presenti nei casi di:

- approvazione dei documenti economici e loro variazioni;
- elezione degli organismi dirigenti;
- approvazione del programma e delle norme di tesseramento;
- approvazione delle norme di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie;
- modifiche statutarie;
- delibere di trasformazione, fusione o scissione.

Per le delibere di modifiche statutarie e consistenti nel recepimento di intervenute novità normative è sufficiente la maggioranza degli intervenuti.

Il voto è singolo, personale e non sono ammesse deleghe.

Art. 10

L'elezione di organismi dirigenti ed esecutivi avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli/delle aventi diritto. Le elezioni dei nuovi organismi avvengono tramite votazione di uno o più candidati individuali che verranno votate singolarmente dall'assemblea dei soci.

Art. 11

In caso di gravi violazioni delle norme statutarie e del codice etico commesse da un organismo dirigente, il/la Presidente Nazionale, solo in presenza di immediati requisiti di urgenza del provvedimento, può disporre la sospensione o la decadenza immediata di tali organismi, informando preventivamente il Collegio dei Garanti dei motivi che hanno determinato il provvedimento.

Tale decisione, comunque, deve essere ratificata, con un'apposita delibera, dal primo Consiglio del Direttivo convocato.

Art. 12

Al fine di garantire una equilibrata presenza di genere nella composizione degli organismi di rappresentanza, ciascun genere non può superare il 60% dei/delle componenti.

Art. 13

Partecipano all'assemblea dei soci tutti quanti abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa. Le riunioni dell'assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del consiglio direttivo, tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca e da diffondere tramite mailing-list.

Art. 14

L'assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal consiglio direttivo o dal presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dall'articolo 9. È possibile convocare l'assemblea da parte dei soci tramite una richiesta al direttivo o ai sindaci revisori.

L'assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.

Art. 15

L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio palese. Le deliberazioni assembleari e le verbalizzazioni vengono esposti all'interno della sede sociale e restano a disposizione dei soci per eventuale consultazione.

TITOLO IV – Gli organi dirigenti

Art. 16

Il consiglio direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni, tutti i consiglieri sono rieleggibili. È composto da un minimo di cinque membri e assume solidariamente la responsabilità della gestione economica e dirigenziale del Circolo.



Il consiglio direttivo elegge al suo interno le seguenti cariche:

- Presidente, il/la quale ha la rappresentanza del Circolo e ha la facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Inoltre ha il compito di convocare e presiedere il consiglio;
- Vice Presidente, il/la quale coadiuva il presidente e, in caso di assenza o inadempimento di questi, ne assume le mansioni;
- Segretario, il/la quale cura le comunicazioni ai/alle soci/e, redige i verbali del consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci, presiede il consiglio in assenza del Presidente o del Vice Presidente;
- Manutentore, il/la quale cura la gestione e la preservazione del patrimonio immobiliare del Circolo;
- Tesoriere, il/la quale cura la predisposizione, insieme agli altri membri del consiglio, del rendiconto finanziario annuale rivolto all'assemblea dei soci, predispone semestralmente il rendiconto finanziario da sottoporre al consiglio direttivo e, infine, provvede all'amministrazione contabile ordinaria dei beni del Circolo.

Il consiglio può distribuire tra i suoi componenti altre funzioni specifiche legate all'attività del circolo.

Art. 17

Il consiglio direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché all'attività volontaria dei cittadini non soci, in grado di contribuire alla relazione di specifici programmi, ovvero costituire, in quanto ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Art. 18

Il consiglio del direttivo ha il compito di:

- eseguire le delibere dell'assemblea;
- formulare programmi di attività sociale;
- predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività sociali;
- curare la gestione dei beni immobili e mobili del circolo o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione alle attività organizzative di altre associazioni o enti, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto;
- presentare all'assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Art. 19

Il consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito o su convocazione straordinaria del presidente con obbligatorietà di comunicazione ai soci. Si intende in questo modo favorire la partecipazione della base sociale alle discussioni del corpo dirigente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi e la parità dei voti comporta la ridefinizione della proposta. Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del segretario, che lo conserva agli atti e rimane a disposizione dei soci che richiedono di consultarlo.

Art. 20

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni sia ordinarie che straordinarie salvo caso di impedimento. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta per tre riunioni consecutive decade. Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del consiglio. Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso alle elezioni del consiglio; diversamente, a discrezione del consiglio. La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia il consiglio direttivo decade. Il consiglio direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei consiglieri. Il consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea dei soci indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

TITOLO V – Gli organi di garanzia e controllo

Art. 21

Sono organismi di garanzia e controllo:

- il Collegio dei Garanti;
- il Collegio dei Sindaci Revisori.

Le cariche di consigliere/a, garante e sindaco revisore sono incompatibili fra loro.

Art. 22

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.

Esso ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie, regolamentari e del codice etico, fornire pareri;
- emettere, ove richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;

- dirimere le controversie insorte tra soci/e, tra questi/e e gli organismi dirigenti, tra componenti gli organismi e gli organismi stessi, irrogando, ove nel caso, le sanzioni previste secondo i criteri definiti nello specifico regolamento del Collegio: il richiamo scritto, la sospensione temporanea, o l'espulsione o radiazione;
- dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti.

L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa in materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole democratiche, producendo una relazione periodica al Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 giorni dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello, così come previsto da apposito Regolamento.

Nel caso di controversie tra organismi dirigenti, l'ambito di giurisdizione del Collegio dei Garanti è relativo alle questioni o alle controversie che sorgono nel livello organizzativo immediatamente sotto ordinato.

Il Collegio Nazionale dei Garanti è formato da tre membri; i componenti sono eletti tra i/le soci/e che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo associativo, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello; esse/i eleggono al loro interno un/a Presidente.

I/le componenti del Collegio dei Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 23

Il Collegio dei Sindaci Revisori è organo di verifica e controllo amministrativo, presente in ogni livello organizzativo dell'Associazione ed è eletto nei rispettivi congressi.

Ha il compito di:

- esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture;
- presentare al Consiglio Direttivo una relazione scritta sul rendiconto economico e finanziario o bilancio consuntivo.

I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Collegio dei Sindaci Revisori è formato da tre membri scelti/e fra i/le soci/e non componenti di organismi dirigenti o individuati/e anche tra persone non aderenti all'Associazione.

Il Collegio elegge al proprio interno un/a Presidente.

I/le componenti del Collegio dei Sindaci Revisori hanno diritto di partecipazione ai lavori del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Assume la funzione di Organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS nel caso sussistano gli obblighi di legge, con il compito di:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001-qualora applicabili-nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- monitorare dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

TITOLO VI – Patrimonio, risorse, amministrazione

Art. 24

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 25

L'Associazione dispone la condivisione con altre associazioni o enti gli spazi interni con la possibilità di divenire sede legale condivisa mediante una scrittura privata fra esse, purché rispetti a livello etico e morale l'art. 2 di questo statuto.

Art. 26

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- le quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i contributi pubblici e privati;
- le erogazioni liberali;
- le raccolte fondi;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Art. 27

L'esercizio sociale si svolge dal 1° ottobre al 30 settembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'assemblea dei soci entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in casi di compravendita, necessità o impedimento. Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e la rettificazione che consentono di determinare le competenze dell'esercizio.

Art. 28

La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali del Circolo.

Art. 29

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci. Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi dell'art. 2, per muovi impianti e attrezzature e gli indirizzi del consiglio direttivo. È fatto divieto di distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

TITOLO VII – Scioglimento del Circolo

Art. 30

Quanto previsto dall'art. 49 del CTS, la decisione motivata di scioglimento del Circolo deve essere presa da almeno i 4/5 dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di 3 successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno 20 giorni, di cui adeguatamente pubblicizzata, lo svolgimento potrà comunque essere deliberato. L'assemblea decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, per uno o più scopi stabiliti nel presente statuto, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, in conformità con quanto previsto previo parere positivo dell'Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, producendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli tra i soci.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

TITOLO VIII – Disposizioni finali

Art. 31

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno decide l'assemblea a norma del codice civile e delle leggi vigenti.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO TERRITORIALE DI JESI

Atto reg.to n. 09 OTT 2019 al n. 1618

serie 3 per € ESENTE ()
per il DIRETTORE TERRITORIALE

Crescenzo Papale

Firma su delega del Direttore Provinciale (Rosanna Lavagnillo)

